

CAMERA DEI DEPUTATI N. 586

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLA

Modifica all'articolo 165 del codice di procedura civile,
in materia di costituzione dell'attore

Presentata il 6 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile così recita: «L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-*bis*, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione (...)».

I termini innanzi indicati sono ormai divenuti estremamente brevi e, quindi, non più sufficienti per gli adempimenti prescritti. Infatti, gli uffici addetti alla notificazione degli atti, quasi sempre, non riescono a restituire in tempo utile l'ori-

ginale della citazione notificata e l'avvocato è costretto, pertanto, ad iscriverla a ruolo la causa con la sola velina e con riserva di esibire, poi, l'originale dell'atto di citazione notificato, correndo seri rischi di vedere vanificata l'iniziativa giudiziaria.

Si può verificare che l'atto venga restituito per qualsiasi ragione con omessa notifica; in tale caso l'iscrizione a ruolo è *tamquam non esset*.

Se, poi, l'atto viene restituito con la notifica eseguita — e ciò avviene normalmente — in data successiva all'iscrizione a ruolo, bisogna procedere a nuova iscrizione del giudizio, non essendo valida quella effettuata precedentemente.

Sia nell'una che nell'altra ipotesi, la spesa di lire 159.600 per l'iscrizione a ruolo è irripetibile.

Quando, invece, la notifica avviene a mezzo posta non vi è alcuna soluzione possibile. Ed infatti, la ricevuta di ritorno attestante l'avvenuta notifica dell'atto, se non si smarrisce, viene restituita almeno dopo trenta giorni.

Tali rilievi costituiscono la sintesi di una lunga serie di segnalazioni che arrivano, da anni, dai consigli dell'ordine degli avvocati e dalle camere civili di tutta Italia nonché da moltissimi avvocati.

Si rende, pertanto, indispensabile, anche per adeguare la norma in questione alla scelta che con il nuovo codice di

procedura civile è stata operata raddoppiando quasi tutti i termini (ad esempio, quelli di comparizione, da trenta a sessanta giorni; quelli per la notifica del decreto ingiuntivo, da venti a quaranta giorni, e così via), elevare i termini per l'iscrizione a ruolo, di cui alla citata norma, da dieci a trenta giorni e quelli per effetto del richiamo dell'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile da cinque a quindici giorni.

La presente proposta di legge, costituita da un unico articolo, ha appunto questa finalità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 165 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'attore, entro trenta giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro quindici giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-*bis*, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0003120